





XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ** ** **

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROPOSTA DI MOZIONE PER LA MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO CONDIVISO

** ** **

ONDiF - Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, e CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni PREMESSO

- che la normativa sull'affidamento condiviso riceve un'applicazione non sempre conforme allo spirito e alla lettera della legge, quasi automatica, che non considera le specificità del caso concreto e l'esigenza di tutelare prioritariamente la persona di età minore e le sue esigenze educative e relazionali, con applicazione di stereotipi interpretativi e applicativi;
- che ogni soluzione di contrasto a tale *trend* applicativo che preveda stereotipi o rigidi riparti tra l'una e l'altra figura genitoriale sarebbe comunque di per sé contraria all'interesse del minore, perché lo considera astrattamente, senza rispondenza alle specifiche esigenze di ognuno anche in funzione della sua età evolutiva;
 - che il principio del rispetto del "migliore interesse" del figlio, in conformità degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., dell'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (l.176/1991) e dell'art. 24 Carta di Nizza, è clausola generale dell'ordinamento nonché parte integrante dell'ordine pubblico interno e dell'ordine pubblico internazionale e postula l'individuazione di soluzioni specifiche che tengano conto della possibilità di concreta attuazione di un apporto paritetico di entrambe le figure genitoriali, sul piano affettivo e relazionale, con una disciplina costruita in funzione della situazione di ciascun minore interessato e secondo le esigenze dell'età evolutiva di ognuno;
- che il potere discrezionale del giudice necessita quindi di "argini" normativi, introducendo una specifica necessità di motivazione in relazione alla situazione concreta di ciascun nucleo familiare e di ciascuna persona di età minore, in funzione del suo miglior sviluppo;
- che gli ordinamenti europei non prevedono come soluzione automatica i tempi paritari obbligatori e non vincolano il potere discrezionale del giudice nella materia, pur imponendo la motivazione delle scelte giudiziali operate.

PROPONGONO LA SEGUENTE

MOZIONE

I delegati del Congresso Nazionale Forense, svoltosi in Catania il 6-8 ottobre 2018, invitano i membri tutti del Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale, i Consigli dell'Ordine e tutte le associazioni maggiormente rappresentative, a promuovere nelle più opportune sedi parlamentari e governative iniziative affinché venga introdotto, nei provvedimenti che riguardano le relazioni dei figli minorenni e il loro affidamento, l'obbligo di motivazione specifica in relazione alla situazione concreta relazionale e alle esigenze della persona di età minore beneficiaria del provvedimento, rifuggendo da soluzioni standard identiche per tutti.

Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia Claudio Cecchella CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari, i minorenni Maria Giovanna Ruo